

**ONORARIO PER PRESTAZIONI DI COLLAUDO STATICO  
DI STRUTTURE IN C.A. E METALLICHE**

Per quanto riguarda l'onorario per le prestazioni inerenti il collaudo statico di strutture in c.a. e metalliche, il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 17 giugno 2009,

delibera:

- 1) gli importi lordi di riferimento delle opere (minimo e massimo) vengono arrotondati ad € 26.000,00 (anziché € 25.822,84 ed € 520.000,00 (anziché € 516.456,90);
- 2) il valore della quota fissa viene elevato da € 361,52 a € 450,00 per importi lordi delle strutture inferiori o uguali a € 26.000,00;
- 3) il valore della quota fissa viene elevato da € 1.032,91 a € 1.260,00 per importi lordi delle strutture superiori a € 520.000,00;
- 4) per importi lordi delle strutture intermedi a quelli citati ai punti n. 2 e 3, la quota fissa va determinata per interpolazione lineare;
- 5) per l'importo della quota a percentuale, viene elevata l'attuale aliquota da 0,06 a 0,10 per le opere di cui alle classi e categorie I/a; I/b, I/f; I/g; IX/a (escluse le strutture metalliche) e da 0,10 a 0,14 per le opere di cui alle classi e categorie IX/a (solo per le strutture metalliche) e IX/b.
- 6) per le opere per privati la percentuale deve essere calcolata sull'importo lordo dei lavori con applicazione della Tabella A della Legge 143/49 mentre per i lavori pubblici con applicazione della Tabella A del D.M. 04/04/2001
- 7) per opere strutturali di particolare semplicità e di valore inferiore a € 16.000,00 è ammessa l'applicazione della tariffa a discrezione con l'aggiunta di spese e vacanze
- 8) per gli incarichi di collaudo in corso d'opera si applica la maggiorazione del 30% per opere per privati e del 20% per opere pubbliche, oltre alla applicazione delle spese a vacanza di cui al successivo punto 9 in relazione agli accessi eseguiti ovvero richiesti dalla Committenza che non potranno comunque essere inferiori a quelli che si rendono necessari per le verifiche obbligatorie da eseguirsi ai sensi dei disposti normativi vigenti.
- 9) al collaudatore deve sempre essere riconosciuto, in aggiunta alla quota fissa ed a quella a percentuale ed al relativo aumento per collaudo in corso d'opera (se eseguito), il rimborso spese per le vacanze da intendersi come tempo di viaggio di andata dalla propria sede al cantiere e ritorno oltre a quello di permanenza in cantiere per tutte le operazioni che si rendono necessarie, con rimborso orario di €56,81 oltre al riconoscimento dei costi per il mezzo utilizzato con applicazione del rimborso chilometrico (nella misura determinata con Delibera dell'Ordine degli Ingegneri di Bergamo) riferito allo specifico periodo di svolgimento della prestazione; laddove il collaudatore si avvalga per le operazioni di propri collaboratori dovrà essere riconosciuta pure la vacanza degli stessi nella misura di €/ora38,73 per gli iscritti all'Albo e di €/ora 28,41 per altro personale di concetto.
- 10) il collaudatore, laddove ritenga necessario procedere alla revisione dei calcoli strutturali, dovrà comunicarlo preventivamente alla Committenza, sia essa pubblica o privata, concordando il relativo compenso che potrà essere fissato a discrezione e/o a vacanza, in questo secondo caso con l'applicazione delle tariffe orarie di cui al precedente punto 9).

***N.B. La presente delibera entra in vigore con decorrenza 1 ottobre 2009 per i collaudi di opere la cui denuncia ai sensi della legge 1086/1971 è successiva al 30 giugno 2009.  
Per le opere la cui denuncia ai sensi della legge 1086/1971 è precedente al 30 giugno 2009 rimane in vigore la Delibera n. 3 del 26 settembre 2000.***